

TI_GERICHTE 30.2024.4 vom 7. Dezember 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2024.4_d20231207

FR: TI_GERICHTE 30.2024.4 du 7 décembre 2023

IT: TI_GERICHTE 30.2024.4 del 7 dicembre 2023

Regeste

Assicurato già al beneficio di una rendita di vecchiaia di un Paese UE chiede una rendita AVS. La seguente rinuncia alla prestazione svizzera non può essere accolta. Conferma della consolidata giurisprudenza in merito

Erwägungen

E. 1

OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales (art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas. D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004 (CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils imposent à la personne au bénéficiaire d'une rente du pays dans lequel elle est domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence. (...)" 2.9. Nel caso di specie la richiesta del ricorrente non può essere accolta (cfr. anche STCA 30.2021.22 del 14 marzo 2022, 30.2016.20 del 17 maggio 2016, 30.2015.2 del 4 maggio 2015 e 30.2011.24 del 23 novembre 2011), poiché non sono dati i presupposti materiali della rinuncia, come d'altra parte ha evidenziato l'UFAS nella sua presa di posizione del 14 febbraio 2024 (doc. 20 – 1/3), dove ha affermato: " (...) L'Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE (ALC) prevede l'applicazione del regolamento (UE) 883/2004 nel quale è disciplinato il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. Allegato II dell'ALC). Le norme di coordinamento dell'UE prevedono un'ampia assimilazione di circostanze (cfr. art. 5 del regolamento [UE] 883/2004). Ciò comporta che, quando viene inoltrata una richiesta di rinuncia a rendite svizzere, è necessario verificare se gli interessi delle istituzioni assicurative degli Stati dell'UE coinvolte da questa rinuncia siano eventualmente pregiudicati. Il 7 luglio 2023, il signor RI 1, cittadino italiano nato il _____ 1958 e arrivato in Svizzera il _____ 1997, ha inoltrato una richiesta di rendita di vecchiaia. Con decisione del 7 dicembre 2023, la vostra cassa gli ha così riconosciuto il diritto a tale prestazione con effetto dal 1° gennaio 2024 e per un importo di 139 franchi mensili. Insieme alla rendita di vecchiaia, il signor RI 1 ha anche diritto a tre rendite per figlio di un importo di 56 franchi ciascuna. Con lettera del 30 gennaio 2024, il signor RI 1 ha dichiarato di voler rinunciare alla rendita di vecchiaia AVS. Quale motivazione della sua decisione, l'assicurato ha affermato che la percezione di questa prestazione comporterebbe la perdita della copertura sanitaria garantitagli dall'Italia e lo costringerebbe ad assicurarsi in Svizzera per il rischio malattia. L'art. 3 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) pone l'obbligo per tutte le persone domiciliate in Svizzera di assicurarsi per le cure medico-sanitarie. L'ordinanza sull'assicurazione

malattie (OAMal) precisa da parte sua quali sono le categorie di persone esonerate dall'obbligo assicurativo. Conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell'Unione europea in virtù dell'ALC e del relativo allegato II sono esentate dall'obbligo d'assicurazione anche se sono domiciliate in Svizzera. Nel quadro delle prestazioni per malattia, l'art. 23 del Regolamento (CE) 883/2004 prevede che, se una persona riceve simultaneamente delle pensioni dallo Stato di residenza e da un altro Stato membro dell'UE, il diritto alle prestazioni dello Stato di residenza è prioritario in rapporto a quelle dell'altro Stato. Nel caso in cui, a causa di una rinuncia, una rendita non è più versata dallo Stato di residenza, automaticamente avviene un trasferimento di competenza per la copertura dell'assicurazione malattie allo Stato che continua a versare la rendita di vecchiaia. Una rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera potrebbe inoltre avere un'incidenza sul diritto alla rendita di vecchiaia per lo Stato che continua a versarla. La rinuncia del signor RI 1 alla sua rendita di vecchiaia svizzera potrebbe dunque pregiudicare gli interessi dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione delle pensioni italiane. Il caso della domanda di rinuncia del signor RI 1 corrisponde fondamentalmente alla situazione che abbiamo già trattato in diversi casi che ci avete segnalato (...). Sul medesimo tema, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del cantone Ticino ha già avuto modo di confermare la legittimità della non accettazione della rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera a motivo del fatto che gli interessi dell'assicurazione malattie italiana sarebbero lesi qualora la rinuncia fosse accettata (giudizio N. 30.2021.22 del 14 marzo 2022). Dopo questo giudizio, i successivi casi riguardanti assicurati italiani che si trovavano nella medesima situazione trattata dal tribunale e domandavano di rinunciare alla loro rendita di vecchiaia per non vedersi obbligati ad affiliarsi all'assicurazione delle malattie svizzera sono stati da noi sistematicamente respinti. Inoltre, l'Italia ha ormai dichiarato chiaramente di non volere che la Svizzera ammetta delle rinunce a delle rendite di vecchiaia se ciò va a discapito dell'assicurazione sanitaria in Italia. L'ammissione della rinuncia per il caso del signor RI 1 non potrebbe quindi essere giustificata in alcun modo poiché rappresenterebbe una lesione degli interessi dell'Italia. Possiamo dunque così concludere che, dal momento in cui una persona di nazionalità italiana, domiciliata e avente la dimora abituale in Svizzera, beneficia di una rendita AVS, essa non può più essere assicurata presso l'assicurazione malattia sociale italiana e deve, in principio, essere assicurata secondo la LAMal. Nel presente caso, la non accettazione della rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera si giustifica anche per il fatto che, con la soppressione della rendita di vecchiaia, anche le tre rendite per figli si estinguerebbero, comportando di conseguenza la privazione di un sostentamento (seppure minimo) che l'assicurazione sociale destina precisamente ai figli di una persona che ha raggiunto l'età di pensionamento. Vogliate perciò respingere la domanda di rinuncia alla rendita di vecchiaia AVS del signor RI 1 tramite una decisione su opposizione che esporrà chiaramente tutte le informazioni necessarie per permettere all'assicurato di comprendere il motivo del rifiuto della sua domanda di rinuncia (cfr. N. 1006 Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les ARG et le PC)." Va ancora qui rammentato che nella già citata STCA 30.2021.22 del 14 marzo 2022, relativa al medesimo argomento, era stato riportato anche il seguente passaggio della risposta dell'UFAS: " (...) Interpellate a proposito degli eventuali effetti sui loro interessi delle rinunce alle rendite di vecchiaia svizzere, fino agli inizi del 2021 le autorità italiane avevano espresso l'esigenza di verificare questo genere di richieste caso per caso. Questa prassi, che implicava che ciascuna persona che domandava di rinunciare alla sua rendita AVS doveva ottenere una liberatoria senza condizioni dalle

autorità italiane competenti, ora non è più valida. Infatti, dal 22 marzo 2021 le autorità italiane, tramite la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ci hanno trasmesso una presa di posizione ufficiale secondo la quale l'Italia non può in nessun caso - e indipendentemente dallo Stato membro in cui è emanata - accettare qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni che abbia come fine il sottrarsi all'obbligo di assoggettamento all'assicurazione malattia del Paese di domicilio. Questa nuova prassi prevede dunque che qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni sia sistematicamente rifiutata escludendo a priori qualsiasi contatto delle persone che domandano la rinuncia con gli organi di collegamento e le istituzioni italiane. (...)” Al riguardo, il Tribunale rammenta che quale condizione affinché la rinuncia e la revoca di prestazioni non siano nulle, occorre che esse non pregiudichino gli interessi degni di protezione di altre persone rispettivamente di istituzioni assicurative o assistenziali o che non intendano eludere le prescrizioni legali. In concreto il ricorrente, essendo domiciliato in Svizzera ed al beneficio di una rendita AVS, come già ricordato nelle sentenze 30.2021.22 del 14 marzo 2022, 30.2016.20 del 17 maggio 2016, 30.2015.2 del 4 maggio 2015 e 30.2011.24 del 23 novembre 2011, sia in virtù del domicilio in Svizzera (art. 3 LAMal), sia per il fatto che oltre ad esservi domiciliato percepisce (anche) una rendita di vecchiaia svizzera (art. 23 del regolamento [CEE] 883/2008; cfr. sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015, consid. 2.9 con tutti i riferimenti; cfr., prima del 1° aprile 2012: art. 27 regolamento [CEE] 1408/71), deve essere affiliato contro le malattie nel nostro Paese (cfr. anche sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1 e 5.2), indipendentemente dalla circostanza che la rendita AVS è esigua. Per cui, come nei citati casi 30.2021.22 del 14 marzo 2022, 30.2016.20 del 17 maggio 2016, 30.2015.2 del 4 maggio 2015 e 30.2011.24 del 23 novembre 2011, anche in concreto questo Tribunale cantonale delle assicurazioni deve concludere che la rinuncia alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera da parte del ricorrente comporterebbe l'assenza dell'obbligo d'assicurazione in Svizzera nonostante l'assicurato vi sia domiciliato ed in questo modo, sfuggendo al principio di solidarietà insito nella LAMal, verrebbero eluse manifestamente le normative legali summenzionate, secondo le quali un assicurato titolare sia di una rendita svizzera sia di una rendita di uno Stato membro, è soggetto all'obbligo assicurativo nel luogo di residenza e quindi ad una cassa malati svizzera (cfr. anche, e contrario, l'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal). Inoltre, nella fattispecie è esplicita la volontà del ricorrente di rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera per mantenere l'iscrizione al Servizio Sanitario nazionale italiano (doc. 18/1-5). Così facendo egli pregiudicherebbe gli interessi degni di protezione del sistema sociale italiano, gravando sulle sue finanze, segnatamente quelle dell'assistenza sanitaria nazionale. Per cui entrambe le condizioni alternative dell'art. 23 cpv. 2 LPGa per ritenere nulla una rinuncia sono adempite. A questo proposito la circostanza sollevata dall'insorgente in sede di replica, secondo cui la Cassa avrebbe applicato le condizioni per la rinuncia di cui all'art. 23 cpv. 2 LPGa cumulativamente e non alternativamente, non gli è di nessun aiuto. Al contrario. Accertato che l'amministrazione ha ritenuto adempite entrambe le condizioni, allorché l'adempimento di una sola è sufficiente per considerare nulla la rinuncia, la censura dell'assicurato si rivela inconferente. Stanti così le cose, la dichiarazione dell'assicurato di rinunciare alla rendita AVS non può essere ammessa e come tale è nulla, essendo essa espressamente intesa a “ mantenere l'iscrizione al Servizio Sanitario nazionale italiano” . Del resto, il ricorso appare contraddittorio poiché l'insorgente sostiene di aver commesso un errore essenziale consistente nel non essere stato consapevole delle conseguenze della sottoscrizione della richiesta di rinuncia alla rendita AVS del 19

gennaio 2024, poi confermata il 30 gennaio 2024 (cfr. pag. da 5 a 7 del ricorso). Ora, se, come sostenuto dall'assicurato, la richiesta di rinunciare alla rendita AVS fosse viziata da un errore essenziale (sul tema cfr. la STCA 36.2022.10 del 25 aprile 2022, consid. 2.6 e seguenti), e, come da lui preteso, fosse da annullare, la conseguenza sarebbe proprio quella contenuta nella decisione su opposizione qui impugnata, ossia di continuare a vedersi erogare la rendita AVS. L'assicurato non sostiene invece che l'errore (essenziale) sia consistito nella sottoscrizione della domanda di rendita AVS del 23 luglio 2023. Del resto, oltre ad aver firmato la richiesta, nelle settimane successive si è pure preoccupato di accertare, anche tramite la moglie, l'avvenuta ricezione del formulario ed ha trasmesso i certificati di frequenza delle università per ottenere anche le rendite per i tre figli (cfr. doc. 2 e seguenti). Va poi rammentato che secondo la giurisprudenza una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2). Per cui il ricorrente non avrebbe potuto semplicemente non chiedere la prestazione cui aveva diritto. Quanto al fatto che, a suo dire, le casse malati non lo assicurerebbero a causa delle sue patologie, basti qui rammentare che gli assicuratori LAMal devono assicurare tutte le persone tenute all'obbligo assicurativo, indipendentemente dall'età e dalle malattie pregresse, senza alcuna riserva (cfr. art. 4 LAMal e art. 5 lett. i LVAMal). L'insorgente fa infine valere genericamente la sua buona fede, senza tuttavia indicare quale informazione errata avrebbe fornito la Cassa o quale omissione avrebbe commesso l'amministrazione (cfr. per le condizioni la STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2) e chiede di poter essere trattato quale " caso di rigore ", senza tuttavia far riferimento ad alcuna norma o giurisprudenza che gli permetterebbe di sfuggire al percepimento della rendita di vecchiaia sulla base di una tale clausola. Va ancora qui evidenziato che se l'interessato ritiene di non essere in grado di pagare i premi dell'assicurazione malattie, può chiedere al competente Ufficio cantonale di essere posto al beneficio della riduzione dei premi (RIPAM). L'autorità cantonale, dopo aver ricevuto la sua domanda, emetterà una decisione tramite la quale stabilirà se e in quale misura il diritto al sussidio può essere riconosciuto. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto. 2.10. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni AVS non è stato previsto di prelevare le spese . Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.